



Il danno della lesione del vincolo parentale non è condizionata dalla sussistenza della convivenza

Descrizione

La Corte di Appello di Bologna (non nuova a simili “originali” prese di posizioni) rigettava la domanda di risarcimento avanzata dalla figlia per la morte del padre *“in difetto di specifica allegazione del concreto atteggiarsi della relazione affettiva con il padre”* che -a suo parere- sarebbe stato necessario presentare nella **“relazione tra genitori e figli quando sia cessata la convivenza”**.

La decisione veniva impugnata davanti alla Corte di Cassazione per violazione ed erronea interpretazione degli articoli 1223 e 2059 c.c., nonché violazione *“dei precetti costituzionali dedicati alla famiglia”*, ex articoli 29,30 e 31 Cost.; osservandosi che, come pure affermato dalla sentenza n. 25774 del 14 ottobre 2019, per i membri della c.d. famiglia nucleare *la perdita può essere sempre presunta*, salva la prova contraria di controparte, e ciò **“solo in base alla loro appartenenza al medesimo nucleo familiare minimo”**. Veniva richiamata pure la sentenza n. 3767 del 15 febbraio 2018 per cui *“l’uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del “quantum debeatur”)”*, essendo in tali casi *“onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo”*, oltre a quella più recente n. 5452 del 28 febbraio 2020 nella quale si sostiene che **la cessazione della convivenza non significa “porre fine al forte, peculiare e duraturo legame affettivo” dei figli verso i genitori, per cui non sussisterebbe nel caso in esame l’asserita carenza probatoria affermata dalla Corte territoriale, che ha dato una sentenza “del tutto priva di motivazione”**;

La Corte di Cassazione (sentenza del 16 febbraio 2025 n.39042) ritiene il motivo del ricorso manifestamente fondato, ed invero: **“le sue argomentazioni hanno correttamente smontato le singoli ragioni che il giudice d’appello ha posto alla base del diniego risarcitorio, del tutto difformi dalla giurisprudenza ormai consolidata; oltre a quella invocata dalle ricorrenti, da intendersi come qui richiamata, non si può omettere di ricordare l’ancor più prossima Cass. sez.3,**



15 luglio 2022 n. 22397: “L’uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del “quantum debeatur”): in tal caso, **la cessazione della convivenza non significa “porre fine al forte, peculiare e duraturo legame affettivo” dei figli verso i genitori**” (cfr. pure Cass. sez. 3, 30 agosto 2022 n. 25541 e Cass. sez. 3, ord. 4 marzo 2024 n. 5769)” (<https://studiolegalepalisi.com/2024/09/24/la-morte-del-padre-il-tribunale-di-rovigo-nel-solco-del-presuntivo-riconoscimento-della-lesione-al-vincolo-parentale/>).

La sentenza quindi viene cassata in relazione alla censura accolta, con rinvio alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione.

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione

20 Feb 2025